



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022/2025 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) DI ARERA COME INTEGRATO DALLA DELIBERAZIONE 03/08/2023 N.389/2023/R/RIF – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024 – FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2024.	N. DEL	16 18/07/2024
--	---------------	--------------------------

L'anno **duemilaventiquattro** , il giorno **diciotto** , del mese di **luglio** , alle ore **16:00** e seguenti, nella sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, in seduta Urgente e di inizio, disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L.R. 06 marzo 1986 n.9, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Consiglio, risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti
1) Ferrara Emanuela	X	
2) Genovese Tonino	X	
3) Duci Florinda	X	
4) Feminò' Domenico		X
5) Crisafulli Chiara Raissa		X
6) Giambò Massimo	X	
7) Valenti Fabio	X	
8) Biondo Daniele	X	
9) Zanghì Giovanni		X
10)Siracusa Ida	X	
11)Giunta Stella	X	
12)Calabrò Chiara		X
Totali	8	4

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 6.3.1986 n. 9, il numero degli intervenuti e assunta la presidenza, il Presidente del Consiglio Comunale **Ins. Emanuela Ferrara** constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa da remoto il Segretario Comunale **Dott. Scattareggia Francesco**.

Il Consigliere **Duci Florinda** partecipa alla seduta da remoto.

La seduta è pubblica.

I Consiglieri di minoranza sono assenti per impegni non rinviabili.

Il **Consigliere Siracusa** chiede perché non c'è al primo punto “lettura ed approvazione verbali” delle delibere di consiglio seduta del 21/06/2024.

Il **Segretario** risponde che in seduta urgente, vengono trattati solo gli argomenti “urgenti”. Il punto verrà trattato nella prima seduta ordinaria utile.

Il **Consigliere Siracusa** chiede perché non sono visibili le Delibere di Consiglio all'Albo.

Il **Segretario** risponde che, con il passaggio in Cloud le delibere di Consiglio non sono visibili come prima ma si trovano in una altra sezione, si provvederà a verificare ed eventualmente a porre rimedio. Si assicura che la pubblicazione delle delibere è stata effettuata.

Entra il **Consigliere Feminò** alle 16:06.

Si Passa alla trattazione del punto: ***“Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 – Approvazione aggiornamento Biennale 2024/2025 ai sensi del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA come integrato dalla deliberazione 03/08/2023 n. 389/2023/R/RIF – Approvazione delle Tariffe Tari per l'anno 2024 – Fissazione delle scadenze di versamento anno 2024”***.

IL PRESIDENTE

dà lettura dell'oggetto della proposta e del dispositivo. Dà atto dei pareri favorevoli dei Responsabili e del Collegio dei Revisori. Anche la IV Commissione ha espresso parere favorevole limitatamente al gruppo di maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente

- Vista la proposta agli atti del C.C.;
- Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso per la regolarità contabile;

Con 7 voti favorevoli e 2 voti sfavorevoli (minoranza) espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Di rendere con separata analoga votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Alle 16:20 la seduta è tolta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.18 DEL 16/07/2024

OGGETTO:

Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 - Approvazione aggiornamento biennale 2024-2025 ai sensi del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di ARERA come integrato dalla deliberazione 03/08/2023 n.389/2023/R/RIF – Approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2024 – Fissazione delle scadenze di Versamento anno 2024.

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTI:

l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 ha previsto che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 convertito con modificazione con la Legge n.15/2022 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");

il DL 60/2024, convertito nella Legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto, per l'anno 2024, che il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024;

il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

RICHIAMATI:

l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;

la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A

VISTI:

il Piano Finanziario TARI 2022/2025 già adottato da questo Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2022;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26/07/2023 di approvazione revisione infra-periodo per i tassi 2022-2025 secondo mtr-2 art. 8 commi 5 e 6 della delibera arera 363/2021 - tariffe tassi 2023.;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 "Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8";

DATO ATTO che:

l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: "l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti";

VISTI:

la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;

la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;

la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;

la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;

la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025; gli aggiornamenti biennali dei Piani Finanziari c.d. "grezzi" 2022/2025 del soggetto Gestore coinvolto nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti trasmessi con Prot 0006781 del 24/04/2024 da parte del gestore CARUTER S.r.l.;

DATO ATTO

che per l'elaborazione del PEF secondo il nuovo metodo ARERA l'ufficio tributi si è avvalso del supporto della società Golem Net srl che, sulla base dei dati trasmessi dall'ufficio, ha elaborato lo schema di "PEF" MTR-2 2024-2025; la società incaricata ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024-2025, predisposto, ai sensi delle Deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF, sulla base del PEF grezzo trasmesso dal soggetto gestore dei servizi di raccolta e degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard, secondo lo schema tipo (Allegato 1) approvato da ARERA con proprie Determinazioni 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, e 22 aprile 2022, 01/DRIF/2022, corredato dalla relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo;

che detto PEF è stato inoltrato alla SRR "Messina Area Metropolitana" per la validazione, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, tramite la piattaforma gPEF (gestione piano economico finanziario) in uso alla SRR;

che il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti, in particolare, i documenti di cui all'articolo 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e, più precisamente: la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTA la Determina n. 61 del 15/07/2024 della SRR Messina nota prot 1140 del 15.07.2024 - validazione PEF2024-2025 in conformità delibere ARERA;

RITENUTO, pertanto, di voler provvedere all'approvazione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2024-2025), da parte del Consiglio Comunale, come Allegato 1 alla presente, validato dall'Ente Territorialmente competente;

DATO ATTO

che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio da coprire pari a € 1.440.752,00 per il 2024 e ad € 1.400.937,00 per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

DATO ATTO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

CONSIDERATO che la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva: a) UR_{1,a}, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno; b) UR_{2,a}, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO

che le suddette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma che

saranno da richiedere ai contribuenti in aggiunta a quanto stabilito dal Piano Economico Finanziario, dandone separata evidenza nell'avviso di pagamento e che tali componenti dovranno essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

che il Comune di Terme Vigliatore in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate alla copertura degli obblighi perequativi su cui il Comune non dispone di alcuna facoltà di determinazione;

RILEVATO altresì che l'anno 2024 si configurerà come prima annualità di introduzione delle suddette componenti perequative, in merito alla gestione delle quali permangono ancora perplessità non chiarite nemmeno dalla stessa Autorità che le ha disciplinate, soprattutto in ordine alle regolazioni contabili che la gestione di tali entrate comporterà;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto del Regolamento TARI;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Si PROPONE

DI APPROVARE l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente:

- a. PEF 2022-2025, revisione biennale 2024-2025 (Allegato1);
- b. Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025;
- c. Dichiarazione di veridicità Comune Terme Vigliatore;
- d. Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 redatta dal Comune;
- e. Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 redatta dal gestore Caruter srl;
- f. Dichiarazione di veridicità del gestore Caruter srl;
- g. Determina n. 61 del 15/07/2024, della SRR "Messina Area Metropolitana", di Validazione PEF 2022-2025 Comune di Terme Vigliatore, in conformità alla deliberazione 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF del 03/08/2023, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

DI DARE ATTO che l'aggiornamento biennale 2024-2025 prevede i suddetti costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire con la TARI: € 1.440.752,00 per il 2024 e € 1.400.937,00 per il 2025;

DI APPROVARE, per l'anno 2024 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe esposte nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente;

DI FISSARE le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2024:

Prima rata – scadenza 30/09/2024

Seconda rata - scadenza 30/11/2024

Saldo – scadenza 31/01/2025

DI DARE ATTO

che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2024;

che alle tariffe TARI dovranno essere sommate:

- a. il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di nella misura del 5%;
- b. le componenti perequative $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$, pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e a € 1,50 ad utenza per anno, ai sensi della delibera ARERA n. 386/2023/R/rif,;

DI TRASMETTERE la deliberazione della presente proposta

Alla SRR Messina, nella qualità di Ente territorialmente competente, per la successiva trasmissione ad ARERA;

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Maria Ciralo
F.to digitalmente

Il Proponente/Il Sindaco
Dott.. Bartolo Cipriano
F.to digitalmente

PARERI

Ai sensi della lettera i) del comma 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato ed integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri, come di seguito resi ed in originale sottoscritti:

Parere	Esito	Data	Responsabile
Parere Contabile	Favorevole	16/07/2024	F.to: Dott.ssa Ciraolo Maria
Parere Tecnico Area Economico-Finanziario	Favorevole	16/07/2024	F.to: Dott.ssa Ciraolo Maria

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18/07/2024

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Ferrara Emanuela

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Genovese Tonino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Scattareggia Francesco

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal 22 luglio 2024 Reg. n. 908

Dalla Residenza Comunale 22/07/2024

L'addetto alla pubblicazione
Sottile Antonino

Il Segretario Comunale
Dott. Scattareggia Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile dell'albo Pretorio on-line, certifica che la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall'art. 6 della L.R. n.11/2015, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 della l.r. n. 44/1991, all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line
Dott.ssa Anna Beatrice Rizzo

Il Segretario Comunale
Dott. Scattareggia Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica

[] Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line, Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44.

[X] Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
Dott. Scattareggia Francesco